

## **Statuti**

### **1) Nome**

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro costituisce una fondazione ai sensi degli art. 80 e ss. del Codice Civile Svizzero con il nome: FONDAZIONE ECAP.

### **2) Sede**

La sede della Fondazione è Zurigo.

### **3) Scopo**

La fondazione è di utilità pubblica e non ha scopi di lucro. Lo scopo della Fondazione è la formazione degli adulti, in particolare dei cittadini e delle cittadine immigrati/e e dei lavoratori e delle lavoratrici non qualificati/e.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attività formative e scolastica in tutte le sue forme ed in particolare nei seguenti settori:

- formazione di base, linguistica e professionale degli adulti
- formazione scolastica, linguistica e culturale dei giovani immigrati e delle giovani immigrate
- formazione di formatori di adulti e di mediatori linguistici e culturali
- ricerca sui bisogni formativi e sull'impatto sociale della formazione
- sperimentazione e valutazione di nuovi modelli formative
- organizzazione di convegni e di seminari di studio
- pubblicazione di ricerche, contributi di riflessione e materiali didattici.

La Fondazione svolge le proprie attività attraverso la sua sede centrale, le sedi regionali e i centri di formazione sul territorio elvetico e può partecipare a reti e associazioni, a livello nazionale ed internazionale, che ne condividano le finalità.

### **4) Fondi**

La Fondazione subentra alla disciolta "ECAP sede svizzera", assumendone attivi e passivi secondo il bilancio del 31.12.1983. Il patrimonio può essere aumentato da partecipazioni di istituzioni, da sussidi come pure da contributi, donazioni ecc. da parte di terzi.

Per la gestione delle proprie attività essa si avvale di contributi o finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche e private svizzere o internazionali come pure dei contributi dei partecipanti alle attività formative.

### **5) Organi**

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- la Presidenza
- la Direzione Nazionale
- il Comitato Scientifico
- l'Ufficio di Revisione.

## **6) Consiglio di Fondazione**

Il consiglio è composto di almeno 9 membri. Dura in carica 4 anni. I suoi membri sono nominati e possono essere sostituiti dalla CGIL. Il mandato di membro del Consiglio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente per la Fondazione. Il Consiglio nomina i propri organi e dirige la Fondazione.

Le sue competenze segnatamente sono:

- a) eleggere, tra i suoi membri, la Presidenza per la durata di due anni. La Presidenza è composta da un Presidente e da un Vicepresidente;
- b) nominare la Direzione nazionale per la durata di due anni;
- c) nominare il Comitato Scientifico per la durata di due anni;
- d) definire le linee generali dell'attività della fondazione;
- e) approvare il rapporto annuale;
- f) approvare il preventivo e il consuntivo annuali;
- g) decidere sulla costituzione e la chiusura delle sedi regionali e dei dipartimenti;
- h) determinare i firmatari e le relative modalità di firma;
- i) approvare il Regolamento interno della Fondazione e sottoporlo all'autorità di sorveglianza;
- j) nominare l'Ufficio di Revisione per la durata di un anno. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le decisioni vengono assunte con la maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, fatto salvo per quanto stabilito dall'art. 8 e dall'art.9.

## **7) Ufficio di revisione**

Il Consiglio di Fondazione incarica una società di revisione indipendente per lo svolgimento delle funzioni di organo di controllo, secondo quanto previsto dalla legge.

## **8) Modifiche o integrazioni**

Il Consiglio di Fondazione può proporre modifiche o integrazioni dello Statuto all'Autorità di Sorveglianza. Le proposte di modifica dello statuto vanno approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio.

## **9) Scioglimento della Fondazione**

Le proposte di scioglimento della Fondazione vanno approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio. In caso di scioglimento, che potrà essere deciso soltanto con il consenso dell'autorità di sorveglianza, il patrimonio della fondazione va a un'organizzazione di emanazione sindacale, riconosciuta di utilità pubblica e senza scopo di lucro che persegue i medesimi scopi. È esclusa la reversione del patrimonio della Fondazione al fondatore e ai suoi successori legali.

*Zurigo, 22 febbraio 1985 / Ultima modifica: Zurigo, 12 settembre 2014*

*Registrato dal Dipartimento degli Interni della Confederazione: Berna, 15 gennaio 2015.*